

31483-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNA VERGA	- Presidente -	Sent. n. sez. 978
SERGIO DI PAOLA		CC - 24/05/2023
DONATO D'AURIA		R.G.N. 44037/2022
GIUSEPPE NICASTRO		
SANDRA RECCHIONE	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) ato (omissis)

avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di MACERATA

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che
ha concluso per annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per difetto della
condizione di procedibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di (omissis) respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di (omissis) contro il sequestro il decreto di sequestro preventivo che aveva vincolato diversi beni riconoscendo il *fumus* del reato di appropriazione indebita; il reato veniva ritenuto procedibile d'ufficio ai sensi dell'articolo 649-*bis* cod. pen. -nella formulazione in allora vigente - in quanto veniva ritenuto sussistente il danno di rilevante quantità gravità.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità (art. 649-*bis* cod. pen.): il reato non avrebbe potuto essere perseguito d'ufficio in quanto il danno correlato alle condotte contestate non sarebbe "di grave entità", dunque non sarebbe stato applicabile l'art. 649-*bis* cod. pen..

2.2. Con altri tre motivi si contestava (a) omessa motivazione in ordine al *fumus commissi delicti*, (b) la violazione del principio di proporzionalità del sequestro, (c) la violazione dell'art. 2639 cod. civ. e dell'art. 110 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio in quanto in seguito all'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022, l'art. 649-*bis* cod. pen. è stato modificato e la procedibilità d'ufficio non è più prevista nel caso di condotte che abbiano prodotto un danno di rilevante gravità.

Non sussistono dunque le condizioni per procedere d'ufficio, anche tenuto conto del fatto che la querela non è stata presentata nel periodo intercorrente dal 1 gennaio al 31 marzo 2023, concesso dal legislatore per attivare la procedibilità su base volontaria nei casi in ^{ca} è stata eliminata la possibilità di procedere d'ufficio.

Si ribadisce peraltro che il difetto di una condizione di procedibilità è rilevabile anche nella fase del riesame (Sez. 2, n. 22407 del 14/05/2013, Pittalis, Rv. 255938 - 01

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto.

Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023

L'estensore

Andra Recchione


Il Presidente

Giovanna Verga


DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 19 LUG. 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

2

Il Funzionario giudiziario
dott.ssa Vincenza Stefania FIUMARA
